

COMUNE DI MEDE

Regolamento per la realizzazione degli INTERVENTI e la PRESTAZIONE dei SERVIZI in CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO in relazione all'applicazione dell'INDICE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

I N D I C E

CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Definizione di reddito
- Art. 5 Definizione di patrimonio
- Art. 6 Limiti di reddito

CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 7 Destinatari
- Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 Beni mobili registrabili
- Art. 10 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 11 Esito della domanda

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di MEDE esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato con il D.Lgs. 03 maggio 2000 n. 130.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di MEDE attiva i seguenti interventi e servizi

- a) Aiuti di natura economica per garantire "il minimo vitale";
- b) Contributi assistenziali sociali di natura economica;
- c) Contributi in generi alimentari;
- d) Servizio di Assistenza domiciliare;
- e) Aiuti alle famiglie,
- f) Altri aiuti, contributi e servizi che potranno al riguardo essere istituiti.

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) Utilizzo mensa scolastica;
- b) Trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
- c) Soggiorni climatici per anziani e minori;
- d) Asilo Nido;
- e) Altri servizi da determinarsi con apposito atto deliberativo.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione socio – assistenziale, da utilizzarsi anche per la concessione di esoneri o riduzioni sulle tariffe dei servizi socio – educativi a domanda individuale, è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la

- valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato, fino all'importo massimo di £ 10.000.000.

Inoltre è possibile detrarre:

- a) l'importo delle rette di R.S.A. posti a carico dei singoli componenti il nucleo familiare;
- b) per le famiglie affidatarie di minori, l'importo relativo alle spese mediche, scolastiche e per le vacanze inerenti i minori in affidato;
- c) l'importo delle rette di frequenza all'asilo nido versate l'anno precedente.

Art. 5

Definizione di patrimonio

- Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £ 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della tabella di cui all'art.3 del presente Regolamento.

b) Patrimonio mobiliare:

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £ 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della tabella di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 6

LIMITI DI REDDITO

Per l'anno 2001 si stabiliscono in £ 7.000.000 di reddito ISEE il limite minimo al di sotto del quale si ha diritto ad ottenere le prestazioni di cui all'art. 2 comma 1, nonché ad accedere gratuitamente ai servizi; ed in £ 30.000.000 il reddito ISEE il limite oltre il quale l'utente sarà tenuto a contribuire al costo nella misura massima prevista.

I limiti succitati saranno rivisti annualmente mediante l'adozione di idoneo atto amministrativo.

CAPO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 7

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, le esenzioni e le riduzioni indicate negli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Mede.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di Mede corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 9

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso

di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.
La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 10

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 11

Esito della domanda

Il Comune accoglie o respinge la domanda, tenendo conto sia dell'indicatore della situazione economica come documentata, sia dell'effettivo tenore di vita come accertato.